

H. WOJEU ...

Commissione Nazionale di Disciplina

NH :210NTO H220CIHIO

Posizione nº 02/2010

DECISIONE N°3/2010 LA COMMISSIONE NAZIONALE DISCIPLINARE



composta dai Sigg.ri:

Avv. Armando Montarsolo

Presidente

Avv. Bianca Magarò

Giudice

Avv. Eraldo Liberati

Giudice

Riunita nella Camera di Consiglio in data 13 maggio 2010 per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. 02/2010, nei confronti dell'Atleta Giuliano Moratelli e della ASD Besenello, per la violazione dell' art. 1 comma 1 del Regolamento di Giustizia Federale, con contestuale richiesta di applicazione della sanzione, per il primo, della sospensione da ogni attività federale, di cui all'art. 9 lettera f) del Regolamento di Giustizia, per mesi 12, per la seconda, a titolo di responsabilità oggettiva, della sanzione della ammenda, per un importo di € 250,00, di cui all'art 8 lettera c) del Regolamento di Giustizia;

- acquisito il fascicolo della Procura Federale,
- preso atto della mail pervenuta da parte degli incolpati mediante la quale preannunciano la loro mancata partecipazione alla odierna seduta;
- preso atto delle memorie difensive presentate,

CONSIDERATO CHE

Il deferimento del Procuratore Federale ha ad oggetto il comportamento tenuto dall'atleta Moratelli durante l'incontro di serie C1 Girone D in data 6.2.2010, tra la As Besenello e la As Maior, denunciante.

In particolare, si attribuisce al Moratelli di avere inveito nei confronti del Giudice di Tavolo utilizzando espressioni sconvenienti, offensive e volgari.

Dalla documentazione agli atti, e anche per stessa ammissione degli incolpati, è emerso che tali comportamenti, sebbene imputati a reazioni per provocazioni ricevute, siano stati effettivamente tenuti dall'atleta, il quale avrebbe reagito alla adozione di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti insultando pesantemente il Giudice.

La gravità del comportamento tenuto, anche tenuto conto che trattavasi di incontro al quale erano presenti pubblico e bambini, è indubbiamente rilevante e non vale ad essere particolarmente attenuata dalle scuse che, sia l'atleta che la società, avrebbero presentato alla As avversaria, nè dai provvedimenti disciplinari che la As avrebbe adottato nei confronti del proprio atleta, che non vengono specificatamente menzionati.

POM

Delibera all'unanimità di irrogare all'atleta Giuliano Moratelli la sanzione della sospensione da ogni attività federale di cui all'art. 9 lettera f) del Regolamento di Giustizia per mesi 12, e alla As D Besenello, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione della ammenda, per un importo di € 250,00, di cui all'art 8 lettera c) del Regolamento di Giustizia, disponendo la sospensione della As da ogni manifestazione fino all'avvenuto pagamento della sanzione,

ITTE



ETTU

Commissione Nazionale di Disciplina

MANDA

alla Segreteria Federale di comunicare la presente decisione agli interessati, nonchè, ex art. 8 e 9 ultimo comma Regolamento di Giustizia, in copia al Procuratore Federale Fitet, e agli Organi Territoriali Federali nella cui giurisdizione risiedono il tesserato e la società a mezzo raccomandata a.r..

Così deciso in Roma, 13 maggio 2010

Il Presidente

Il Giudice

(Avv. Brance Magaro

Il Giudice

Si avverte che contro la presente decisione è ammessa impugnazione, ex art. 36, innanzi alla Commissione Appello Federale, mediante ricorso nei modi e nei termini di cui agli artt. 28 e seguenti, Regolamento di Giustizia.